



MASSIMARIO

DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
BASILICATA

a cura di Giuseppe Di Genio e Nicola Casale

ANNO 2021



Commissione Tributaria Regionale della Basilicata
(Presidente Antonio De Luce)

Ufficio del Massimario
(ISTITUITO CON NOTA PROT. 27/2020)

dott. Vincenzo Autera, Presidente

Avv. Aldo Morlino, Componente

Avv. Clelia Impero, Componente

Avv. Domenico Pio Padula, Componente

supporto amministrativo

Salicone Teresa Stella

Nicola Casale

Abbreviazioni

c.c.	Codice Civile
c.d.	Codice Doganale
c.d.c.	Codice Doganale Comunitario
C.E.	Comunità Europea
c.p.	Codice Penale
c.p.c.	Codice di Procedura Civile
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
Cass.	Cassazione
Conf.	Conforme
Cost.	Costituzione
CTP	Commissione Tributaria Provinciale
CTR	Commissione Tributaria Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Dir.	Direttiva
L.	Legge
L.F.	Legge Fallimentare
L.R.	Legge Regionale
R.D.	Regio Decreto
R.D.L.	Regio Decreto Legge
Reg.	Regolamento
Sez.	Sezione
Sez.stacc.	Sezione staccata
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TUA	Testo Unico delle Accise
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
TULD	Testo Unico delle Leggi Doganali

ANNO 2021

INDICE DELLE MATERIE

 ACCERTAMENTO

 CATASTO

 TRIBUTI LOCALI

CONTRIBUTI CONSORTILI

Imposta sulla pubblicità

IMU-ICI

IRAP

TARSU-TIA-TARI-TARES

TOSAP

 SANZIONI TRIBUTARIE

 PROCESSO TRIBUTARIO

 IMPOSTE SUL REDDITO

IRES

IRPEF

 RISCOSSIONE

 MISURE CAUTELARI

 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

Accise

IVA

Imposta di registro

ANNO 2021

Scheda di giurisprudenza per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**
CLASSE **CARTELLA**
CODICE **07-0B-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 315 del 20 dicembre 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Azione esecutiva - Cartella regolarmente notificata - Responsabilità degli uffici amministrativi.

La non azione in sede esecutiva non inficia assolutamente il titolo pregresso, regolarmente notificato, anche perché, somme erariali dovute, con un mero escamotage procedurale, potrebbero facilmente sfuggire al fisco e alla tutela dell'interesse pubblico, con evidenti responsabilità consequenziali degli uffici amministrativi competenti.

Riferimenti normativi: DPR602/73, art. 50 – L. 225/16, s

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 30 gennaio 2018, n. 2227

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0B-03_CtrBas315-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE**
CODICE **01-0H-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2, sentenza n. 82 del 26 marzo 2021. Presidente:

Autera, Estensore: Autera

Concordato preventivo e debiti tributari - Domanda di ammissione - Elemento soggettivo del dolo e della colpa.

L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa all'accertamento di debiti tributari pregressi, né all'irrogazione di sanzioni maturate, le quali costituiscono un credito del fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione di legge, ovvero un atto dovuto. Non assume rilevanza, inoltre, il fatto che l'omesso adempimento non sia una scelta volontaria, ma l'effetto del proposito di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo, cosa che è effettivamente avvenuta e avrebbe escluso, a giudizio della società, qualsiasi forma di dolo o colpa.

Riferimenti normativi: DLgs472/97, art. 5

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 6 novembre 2020, n. 24880;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-0H-00_CtrBas82-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE**
CODICE **01-0H-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 265 del 18 novembre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Obbligo di motivazione - petitum e causa petendi - allegazione atti richiamati - esclusioni.

L'avviso soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", attraverso una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza che l'atto possa esaurirsi nell'enunciazione di una imposizione fiscale di per sé. In tema di ICI l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno di ogni altro atto dal primo richiamato, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione solo gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

Riferimenti normativi: L.212/00, art. 7

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 20 settembre 2013, n. 21564;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-0H-00_CtrBas265-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **RETTIFICA DICHIARAZIONE – Sintetico/redditometro/studi di settore/ISA**
CODICE **01-01-01**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 248 del 25 ottobre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Studi di settore - Condizioni - Contabilità ordinaria.

La **legge n. 311/2004** e il **DL 223/2006** hanno significativamente ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione degli studi di settore operando un ampliamento dei contribuenti sottoposti alla disciplina in esame, stabilendo che a partire dal 2004, per i soggetti esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, anche per opzione, l'accertamento sulla base degli studi di settore poteva essere effettuato soltanto qualora si fosse verificata una delle seguenti condizioni:

- soggetto non congruo in almeno due periodi d'imposta su tre successivi, compreso quello da accertare;
- presenza, nel periodo d'imposta da accertare, di significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, da stabilirsi con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate.

Riferimenti normativi: L. 311/2004; D.L. 223/06.

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-01-01_CtrBas248-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **RETTIFICA DICHIARAZIONE – Analitico-induttivo**
CODICE **01-01-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 178 del 21 luglio 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Accertamento analitico-induttivo - Indagine quota di ricarico - Campione significativo dei prodotti.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittimo l'accertamento analitico-induttivo, previsto dall'articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, qualora basato sul raffronto fra prezzo di acquisto e di rivendita, operato su alcuni prodotti, anziché su un inventario generale delle merci, poiché in tal modo, l'Ufficio può desumere la percentuale di ricarico da applicare sul prezzo di acquisto di tutti i prodotti. In particolare, l'indagine volta all'individuazione delle quote di ricarico non può ritenersi viziata sul piano della plausibilità del risultato sol perché rimanda, anziché all'intera categoria delle merci commercializzate dalla ditta verificata, ad un campione significativo di articoli prescelti; l'Amministrazione Finanziaria non è, infatti, tenuta a verificare la generalità dei dati di riscontro, ben potendosi basare su quelli ritenuti sintomatici ai fini dell'indagine ricostruttiva del reddito del contribuente.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 546/92

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-01-03_CtrBas178-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **NOTIFICAZIONI**
CODICE **01-0N-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2, sentenza n. 158 del 28 giugno 2021.

Presidente: Materi, Estensore: Padula

Acquiescenza del contribuente - Motivazione dell'atto.

La richiesta di rateazione non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa tributaria, tuttavia la stessa richiesta, integrando il riconoscimento del debito ex **art. 2944 c.c.** che interrompe la prescrizione, è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. In merito alla motivazione, inoltre, la cartella risulta congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il mero rinvio alla dichiarazione dalla quale deriva il debito d'imposta e con riguardo alla sanzione mediante il mero riferimento alla norma di legge che ne precede criteri di calcolo e tipologia delle violazioni.

Riferimenti normativi: C.C., art. 2944

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza dell'8 marzo 2019, n. 6812;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-0N-00_CtrBas158-02-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**
CODICE **01-AA-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 136 del 07 giugno 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Regime tassazione separata - Condizioni di ammissibilità - Termine di decadenza.

Le condizioni in virtù delle quali i redditi da lavoro dipendente possono fruire del regime a tassazione separata, si manifestano nel ritardato pagamento ovvero nell'esistenza di ragioni indipendenti dalla volontà delle parti che devono essere dimostrate dal contribuente-ricorrente su cui grava l'onere della prova. Inoltre l'eventuale domanda di rimborso dell'imposta pagata secondo il regime della tassazione ordinaria deve essere presentata nel termine di 48mesi dalla data del versamento ovvero dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Riferimenti normativi: L. 602/73, art. 38,

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-AA-03_CtrBas136-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **REDDITI DIIMPRESA**
CODICE **01-AA-05**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 167 del 12 luglio 2021.

Presidente: Autera, Estensore: Morlino

Sovrafatturazione qualitativa - Accertamento maggior reddito società "pregiudicante" - Accertamento successivo del socio.

L'ipotesi di sovralfatturazione o inesistenza soggettiva dell'operazione si verifica nel caso di fatturazione di un costo maggiore di quello effettivamente sostenuto, ovvero nel caso di sovralfatturazione qualitativa, laddove vengano evidenziati nel documento fiscale beni di "qualità" superiore, quindi di maggior valore, rispetto a quelli realmente prestati o forniti. In base al prevalente orientamento giurisprudenziale, in caso di accertamento di un maggior reddito in capo ad una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento nei confronti dei soci, presunti percettori, in base alla rispettiva quota di partecipazione di quel maggior reddito, non può essere emesso prima della definitività di quello relativo alla società. Pertanto, qualora l'accertamento "pregiudicante" nei confronti della società non è ancora diventato definitivo, non è corretto emettere l'avviso di accertamento nei confronti del socio.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/73,

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 7 marzo 2016, n. 4485

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-AA-05_CtrBas167-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **REDDITI DIIMPRESA**
CODICE **01-AA-05**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2, sentenza n. 330 del 27 dicembre 2021.

Presidente: Autera, Estensore: Larocca

Contratto di cessione di quote societarie - Versamento effettivo della somma - Provvedimento autorizzatorio.

Si ritiene inefficacia il contratto di cessione di quote intervenuto nel 2012 quantomeno fino al provvedimento autorizzatorio del 23.09.2013. Ed invero, a parere di questa commissione perché si possa parlare di produttività di effetti del contratto predetto, non sono bastati, né il dissequestro, né l'autorizzazione del giudice fallimentare, ritenendosi all'uopo necessario l'intervenuto versamento della somma nei confronti della curatela fallimentare.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/73,

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-AA-05_CtrBas330-02-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO DPR 917/1986**
CLASSE **IRES**
CODICE **01-BB-06**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2, sentenza n. 1 del 15 gennaio 2021.

Presidente: Materi, Estensore: Buonadonna

Costi deducibili - Inerenza all'attività d'impresa - Onere della prova - Sopravvenienza attiva assimilata

Sono deducibili i costi concernenti le prestazioni lavorative dei soci, anche se non transitate dalla contabilità(imputazione al Conto Economico) se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Sebbene l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza del servizio e della coerenza economica dei costi deducibili sono a carico del contribuente, nel caso di specie, trattandosi di costi intrinsecamente riconducibili all'attività specifica della società appellata, l'inerenza è già insita nella natura strumentale all'attività d'impresa del costo stesso. Considerato che la variazione positiva o negativa delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali costituisce componente del reddito d'impresa, il ritrovamento dell'auto rubata ad un cliente nella sede d'impresa, non può costituire "sopravvenienza attiva cd. assimilata", non dichiarata dal contribuente, rispetto al risarcimento precedentemente riconosciuto al cliente.

Riferimenti normativi: d.P.R.917/86, art. 109

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 24 agosto 2018, n. 21131

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-BB-06_CtrBas01-02-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **REGIMI SPECIALI**
CODICE **01-BB-17**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 112 del 06 maggio 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Indennità di trasferta - Esclusione dal reddito - Onere della prova.

L'indennità di trasferta prevista in via forfettaria per esigenze legate all'organizzazione aziendale concorre a formare il reddito imponibile per la parte eccedente l'importo giornaliero di euro 46.48 pur in assenza di un'autorizzazione scritta del datore di lavoro, ma occorre pur sempre che la prestazione lavorativa svolta fuori sede coincida con la data indicata, tenendosi conto delle somme a tale titolo erogate e dei rimborsi. La possibilità di escludere dal reddito l'indennità è legata alla documentazione prodotta e all'indicazione in maniera analitica delle attività effettuate fuori sede.

Riferimenti normativi: DPR 600/73, art. 23

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 20 febbraio 2015, n. 3431;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-BB-17_CtrBas112-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCERTAMENTO**
CLASSE **TEMI RICORRENTI CONTENZIOSO**
CODICE **01-EE-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione1 , sentenza n. 320 del 27 dicembre 2021.

Presidente: Materi, Estensore: Larocca

Simulazione di un contratto - Onere probatorio - Causa negoziale.

L'Amministrazione finanziaria, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della regolare applicazione delle imposte, non è dispensata dall'onere della relativa prova, la quale, tenuto conto della qualità di terzo dell'Amministrazione, può essere offerta con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni; peraltro, incidendo l'accordo simulatorio sulla volontà stessa dei contraenti, detta prova non può rimanere circoscritta ad elementi di rilevanza meramente oggettiva: ma deve necessariamente proiettarsi anche su dati idonei a disvelare convincentemente i profili negoziali di carattere soggettivo; l'onere probatorio non può pertanto ritenersi validamente assolto in base al mero positivo riscontro di una sommatoria di effetti che, in concreto ricollegati a negozi distinti, sono astrattamente suscettibili anche di riconduzione ad una diversa e più ampia causa negoziale.

Riferimenti normativi: CC art. 2697 D.Lgs. 74/2000,

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 28 luglio 2006, n. 17221;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **01-EE-03_CtrBas320-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI**
CLASSE **PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGAZIONE**
CODICE **02-0A-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 77 del 24 marzo 2021. Presidente: Genovese, Estensore: Padula

Beneficio accisa sui combustibili per la forza motrice - Sperimentazione in contraddittorio - Manifestazione di volontà.

L'iter amministrativo per la concessione del beneficio relativo al rimborso dell'accisa sui combustibili impiegati per la produzione di forza motrice, non si basa esclusivamente sull'esame della documentazione tecnica fornita dal costruttore del macchinario inerente alla curva dei consumi. In alternativa la prassi amministrativa consente all'operatore di procedere ad una determinazione in autonomia dei parametri ovvero di procedere ad una sperimentazione in sito in contraddittorio con l'ufficio delle Dogane. Tanto premesso, al fine di valutare il corretto comportamento del contribuente risulta decisiva la ricostruzione della effettiva manifestazione di volontà dell'istante espressa nelle comunicazioni inviate all'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 600/73, art.42

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 9 novembre 2015, n. 22803

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **02-0A-00_CtrBas77-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **FINANZA LOCALE**
CLASSE **CONTRIBUTO CONSORTILE**
CODICE **03-0C-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 31 del 29 gennaio 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Genovese

Tassabilità dei contributi versati alle aziende del trasporto pubblico locale - Natura giuridica consorzi di trasporto pubblico.

L'onere di specifica motivazione dell'avviso di accertamento trova la sua ragion d'essere nella necessità di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dovere ricorrere all'ausilio di un esperto. I contributi erogati dallo Stato e, dopo la soppressione del Fondo nazionale trasporti, dalle Regioni e dagli enti locali, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, non costituiscono componenti positivi del reddito e quindi sono sottratti ad imposizione diretta. Tale fattispecie si verifica anche quando l'erogazione avviene attraverso un consorzio di aziende che non ha scopo di lucro ma agisce nell'interesse delle imprese consorziate facendo da tramite con l'Ente Regione.

Riferimenti normativi: DL833/86, - L. 151/81,

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 12 luglio 2018, n. 18389; Corte di Cassazione, sentenza del 21 luglio 2020, n. 15519.

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **03-0C-00_CtrBas31-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **FINANZA LOCALE**
CLASSE **ICI/IMU/IMIS**
CODICE **03-0G-02**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 3, sentenza n. 74 del 19 marzo 2021. Presidente:

Autera, Estensore: Autera

Esenzione ICI - Categorie catastali

Gli immobili rurali possono beneficiare dell'esenzione ICI solo se iscritti in catasto nell'apposita categoria A/6-D/10. Il complesso procedimento di rivalutazione catastale dei fabbricati, destinati all'agricoltura, ha effetto retroattivo di valenza quinquennale.

Riferimenti normativi: DL159/07,

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, SS.UU. sentenza del 21 agosto 2009, n. 18565

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **03-0G-02_CtrBas74-03-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **FINANZA LOCALE**
CLASSE **ICI/IMU/IMIS**
CODICE **03-0G-05**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 60 del 22 febbraio 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Palma

Agevolazioni IMU per gli immobili FIP - Attribuzione del bene alle società di gestione - Interpretazione analogica.

In materia di riconoscimento del diritto all'esenzione IMU per gli immobili conferiti nel FIP, (destinati alle pubbliche amministrazioni che li occupano per finalità istituzionali), analogamente agli immobili posseduti da Stato, Regioni e Province ma non conferiti in un fondo immobiliare, vige il principio di diritto per cui le disposizioni di agevolazione/esenzione non sono suscettibili di interpretazione analogica. Pertanto solo alcune delle agevolazioni previste per l'ICI sono state espressamente richiamate per l'IMU, le altre, tra cui l'esenzione di immobili conferiti nel fondo ed attribuiti alle società di gestione, non possono beneficiare del regime agevolativo ICI.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/92, - L. 351/01,

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **03-0G-05_CtrBas60-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IMPOSTA DI REGISTRO**
CLASSE **DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)**
CODICE **04-0E-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 113 del 06 maggio 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Censimento immobili-fantasma - Notificazione avvisi di accertamento - Rendita presunta - Diritto d'impugnazione.

In tema di notificazioni l'avviso di accertamento relativo alle attività di censimento dei fabbricati "mai dichiarati" (cd. immobili-fantasma) può essere notificato mediante affissione all'albo pretorio del comune ove sono ubicati gli immobili previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale; dell'avvenuta affissione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del Territorio. I titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto hanno la possibilità di presentare la dichiarazione per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano entro il 30/04/2011. In caso di inadempienza l'Agenzia del territorio attribuisce alle case fantasma la rendita catastale presunta, iscrivendola transitoriamente con oneri a carico degli interessati, i quali conservano il diritto d'impugnazione a partire dal 61° giorno dalla data di pubblicazione.

Riferimenti normativi: L. 679/69, art. 8; RDL 652/39

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 31 marzo 2017, n. 8403;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **04-0E-00_CtrBas113-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IMPOSTA DI REGISTRO**
CLASSE **DIRITTI REALI IMMOBILIARI (E ALTRI)**
CODICE **04-0E-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 288 del 03 dicembre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: De Luce

Diritto di superficie - Torre eolica - Indennizzo e risarcimento danni.

Il diritto di superficie previsto dall' **art. 952, comma 1, del cod. civ.**, è il diritto di fare e mantenere. al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà ovvero il diritto di costruire su un terreno prescindendo dal diritto di proprietà del terreno stesso. Nel premettere che in tema di imposta di registro l'imposta vada applicata secondo gli effetti giuridici degli atti sottoposti a registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, nel caso di specie, trattandosi di cessione di diritto di superficie per la realizzazione di torre eolica, non vi è dubbio che la realizzazione della costruzione è insita nella cessione del diritto per cui l'importo previsto a titolo di indennizzo per danno emergente non può che ritenersi come rientrante nel corrispettivo previsto per la cessione del diritto stesso ed assoggettato a tassazione, nella misura proporzionale aumentato dell'indennità corrisposta per il risarcimento danni.

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/86, C.C. art. 952

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **04-0E-00_CtrBas288-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI**
CLASSE **ALTRO**
CODICE **04-05-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 12 del 20 gennaio 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Florio

Iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale - Debito tributario e bisogni familiari - Onere della prova.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 D.P.R. 602/1973, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale qualora sussistano le condizioni indicate dall'art. 170 c.c.: l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia. Anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare finalità di ordine familiare ed avere origine riconducibile ai bisogni della famiglia.

L'onere della prova inerente il fatto che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 602/73, art. 77 – Codice civile, art. 170

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 23 agosto 2018, n. 20998

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **04-05-00_CtrBas12-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **SUCCESSIONI E DONAZIONI**
CLASSE **BASE IMPONIBILE**
CODICE **05-0D-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 294 del 6 dicembre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Donazioni ai discendenti - Agevolazioni ed imposte sui redditi.

In data 09/11/2017 veniva eseguito nei confronti della ditta individuale B. L. un accesso finalizzato al controllo degli obblighi strumentali e degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Nell'ambito dell'attività di controllo, il contribuente riferiva di aver dichiarato esistenze iniziali per € 33.567,00 per aver ricevuto in donazione l'azienda della madre (atto del 07/03/2013, registrato a Melfi il 15/03/2013 al n. 721 - serie 1T), avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di materiale per il riscaldamento, l'idraulica, l'edilizia, articoli sanitari, utensileria. La cessione a titolo gratuito comprendeva tutte le merci in giacenza, per un valore complessivo di € 33.566,78, e beni strumentali/attrezzature per un totale di € 580,00. Dalla lettura dell'atto di donazione d'azienda emergeva la continuità della gestione aziendale in capo all'imprenditore donatario, come evincesi dalla dizione ivi contenuta: "gli effetti economici della qui perfezionata donazione, per quanto riguarda il godimento dell'azienda donata hanno inizio da oggi e da oggi in avanti saranno a favore della parte donataria i redditi ed a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti all'esercizio dell'azienda donata". L'esame della dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2013 non evidenziava alcuna sopravvenienza attiva, ragion per cui l'Ufficio gli notificava avviso di accertamento n.TC501 B. Con ricorso depositato in data 17.09.2018 il B. impugnava detto avviso, con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Matera aveva tassato maggiori plusvalenze patrimoniali non dichiarate relative a cessione di azienda per l'anno di imposta 2013. Con sentenza n. 141/2020, pronunciata il 24/01/2020, la CTP di Matera accoglieva il ricorso ed avverso detta pronuncia l'AdE proponeva ricorso innanzi a questa CTR. Controparte si costituiva con memoria in controdeduzione.

Riferimenti normativi: DPR 917/86

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **05-0D-00_CtrBas68-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IVA**
CLASSE **BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE**
CODICE **06-0D-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 94 del 30 aprile 2021. Presidente:

De Luce, Estensore: De Luce

Agevolazione IVA - Handicap grave accertato - Incapacità di deambulazione.

In materia di agevolazione IVA, l'Handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n.104/92, accertato dalla Commissione Medica di verifica, integra il diritto ad ottenere l'agevolazione qualora, pur non essendo previsto normativamente, sia assimilabile alle patologie che, a causa di incapacità di deambulazione, impediscono la conduzione del veicolo; in tali casi il diritto è riconosciuto prescindendo dalla presenza di dispositivi di adattamento del veicolo inerenti ai soggetti abilitati a condurre.

Riferimenti normativi: L. 104/92, art. 3, comma 3

Riferimenti giurisprudenziali;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **06-0D-00_CtrBas94-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IVA**
CLASSE **BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE**
CODICE **06-0D-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 121 del 14 maggio 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Morlino

Calcolo interessi IVA - Criterio di determinazione "ex lege".

In materia di calcolo degli interessi relativi ad una cartella di pagamento IVA, la motivazione circa "il tasso e il tempo" è pienamente assolta mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito d'imposta ed il conseguente periodo di competenza. Infatti il criterio di liquidazione è predeterminato "ex lege", considerato che l'iscrizione a ruolo deriva dal mancato pagamento della rata inerente la richiesta di rateazione proposta dalla contribuente.

Riferimenti normativi: L. 104/92, art. 3, comma 3

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 27 marzo 2019, n. 8508; Corte di Cassazione, sentenza dell' 8 marzo 2019, n. 6812.

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **06-0D-00_CtrBas121-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IVA**
CLASSE **CESSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE**
CODICE **06-0F-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 68 del 12 marzo 2021. Presidente: Genovese, Estensore: Palma

Cessione del credito "pro solvendo" - Corrispondenza chiesto pronunciato - Principio di neutralità IVA.

In materia di IVA, la cessione del credito "pro solvendo" comporta che la responsabilità per la positiva realizzazione del credito continua a ricadere sulla società cedente la quale, infatti, risulta legittimata ad impugnare l'eventuale diniego di rimborso. Nel caso in cui il giudice di prima istanza si pronunci oltre i limiti dei fatti dedotti, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la CTR può decidere nel merito analizzando i profili inizialmente proposti dalla contribuente e, di fatto, dichiarati implicitamente assorbiti con la pronuncia impugnata. Nel merito la giurisprudenza nega l'applicabilità ai rimborsi IVA dell'istituto della sospensione in forza del principio di neutralità, garantito dalla disciplina e dalla giurisprudenza comunitaria e non derogabile dagli Stati nazionali. L'agenzia non può, pertanto, fare ricorso alla fattispecie di cui all'art. 23 DLgs. n. 427/97 per opporre alla società contribuente la sospensione del rimborso richiesto, in quanto la citata norma non lo prevede espressamente.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 427/97, art. 23- DPR 633/72 - Direttiva 2006/112/CE

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 13 ottobre 2008, n. 25097

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **06-0F-00_CtrBas68-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IVA**
CLASSE **DETRAZIONI E RIVALSA**
CODICE **06-01-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 293 del 6 dicembre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino.

Detrazione IVA - Attività professionale - Requisiti di professionalità ed abitualità.

In mancanza di qualsiasi prova che potesse far ritenere che le originarie iniziative acquistate nel 2013 fossero state fatte oggetto di interventi professionali modificativi e/o integrativi, così da rendere le stesse iniziative, vendute nel 2014 un novus rispetto a quelle acquistate nel 2013 deve ritenersi che le stesse fossero state rivendute così come erano state acquistate. Una tale situazione esclude che le stesse iniziative possano essere ritenute frutto di attività libero professionale e che il reddito generato dalla loro vendita possa essere ritenuto reddito professionale e non, come qualificato dall'Ufficio accertatore, quale reddito derivante da attività commerciale (intermediazione) non esercitata abitualmente dalla contribuente con la conseguenza che correttamente l'ufficio ha recuperato a tassazione l'iva portata in detrazione non essendo l'attività caratterizzata da professionalità e abitualità ma trattandosi di frutto di fattori produttivi impiegati da altra società.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 917/86, DPR 633/72 - DPR 600/73

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **06-01-00_CtrBas293-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **IVA**
CLASSE **SETTORI PARTICOLARI E REGIMI SPECIALI**
CODICE **06-OR-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 69 del 12 marzo 2021. Presidente:
Genovese, Estensore: Palma**

Soggettività IVA del Comune - Contratto di locazione impianto fotovoltaico - Simulazione del negozio.

In materia di IVA, qualora l'ente pubblico non abbia effettivamente condotto in locazione l'impianto fotovoltaico, se non in forza di un contratto simulato, finalizzato ad ottenere il riconoscimento della massima tariffa incentivante, né svolto alcuna attività imprenditoriale re-immettendo in rete l'energia al fine di trarne profitto, lo stesso non dispone del presupposto soggettivo IVA, né di alcun titolo valido per contabilizzare le fatture ricevute dalla società contribuente e per presentare istanza di rimborso dell'IVA a credito.

Riferimenti normativi: DPR 633/72, art. 4 - DM 19/02/2007

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **06-OR-00_CtrBas69-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**
CLASSE **CARTELLA**
CODICE **07-0B-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 22 del 21 gennaio 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Notificazione cartella a mezzo posta elettronica certificata - Termine di prescrizione.

Ai fini della validità della cartella esattoriale o di qualsivoglia altra richiesta di pagamento, ciò che conta è la certezza che l'atto provenga dall'organo competente ad adottarlo, anche nel caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la cui irritualità non comporta la nullità del procedimento se la consegna ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, dimostrata, peraltro, dall'iniziativa processuale della ricorrente. In materia di prescrizione, il termine ordinario per i tributi con prestazione non periodica e con autonomia dei singoli periodi di imposta è decennale, al contrario per le imposte con prestazioni periodiche e fisse nel loro ammontare, la prescrizione è quinquennale.

Riferimenti normativi: DPR 602/73, art. 25 - 12 – L. 241/90, art. 21-octies

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 30 ottobre 2018, n. 27561

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0B-03_CtrBas22-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**
CLASSE **CARTELLE NOTIFICAZIONE**
CODICE **07-0B-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 244 del 19 ottobre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Domicilio fiscale - Onere del contribuente di indicare variazioni - Notifica nell'ultimo domicilio noto.

La disciplina della notificazione degli atti giudiziari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di guisa che il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al **DPR 29 settembre 1973, n. 600**, art. 60, lett. e)".

Riferimenti normativi: D.P.R.600/73, art. 60;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 20 gennaio 2011, n. 1206; Corte di Cassazione, sentenza del 20 luglio 2011, n. 15919

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0B-03_CtrBas244-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**
CLASSE **CARTELLA**
CODICE **07-0B-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 315 del 20 dicembre 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Azione esecutiva - Cartella regolarmente notificata - Responsabilità degli uffici amministrativi.

La non azione in sede esecutiva non inficia assolutamente il titolo pregresso, regolarmente notificato, anche perché, somme erariali dovute, con un mero escamotage procedurale, potrebbero facilmente sfuggire al fisco e alla tutela dell'interesse pubblico, con evidenti responsabilità consequenziali degli uffici amministrativi competenti.

Riferimenti normativi: DPR 602/73, art. 50 – L. 225/16

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 30 gennaio 2018, n. 2227

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0B-03_CtrBas315-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**
CLASSE **CARTELLA**
CODICE **07-0B-04**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 318 del 20 dicembre 2021.

Presidente: Materi, Estensore: Padula

Rateizzazione del debito - Acquiescenza del contribuente per riconoscimento del debito.

La richiesta di rateizzazione non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all' an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta la quale integra un riconoscimento del debito che ai sensi dell'art. 2944cod. civ. interrompe la prescrizione è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento, dal che discende la infondatezza del motivo di appello con il quale si rinnova la richiesta di illegittimità degli atti impugnati in quanto le cartelle presupposte non sarebbero state correttamente notificate ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Riferimenti normativi: DLgs.46/99, – C.C. – art. 2944

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 3 dicembre 2020, n. 27672

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0B-04_CtrBas318-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**
CLASSE **CARTELLA**
CODICE **07-0B-04**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2 sentenza n. 331 del 27 dicembre 2021.

Presidente: Materì, Estensore: Larocca

Dichiarazione integrativa - Meccanismo della compensazione.

La commissione ritiene che debba ritenersi corretta l'emissione della cartella di pagamento impugnata a carico dell'odierna appellata e ciò non perché quest'ultima non abbia rispettato la tempistica del deposito della dichiarazione integrativa ma perché, a fronte di un minor reddito prodotto a fini Irpef, il recupero di quanto indebitamente versato a tale titolo sarebbe dovuto avvenire mediante il meccanismo della compensazione rispetto al debito di imposta maturato per il periodo successivo rispetto a quello nell'ambito del quale si era verificata la non corretta dichiarazione a emendare.

Riferimenti normativi: DPR 600/73- art. 36-bis; D.L.193/2016, art. 5 – DPR 322/98 – art. 2, c.8

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0B-04_CtrBas331-02-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**
CLASSE **IPOTECA E AVVISO D'ISCRIZIONE**
CODICE **07-0E-03**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 243 del 19 ottobre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale - Bisogni della famiglia - Onere della prova.

Intema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui **D.P.R. 602 del 1973**, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'**articolo 170 cod. civ.**, sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia". In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari. L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'**art. 170 cod. civ.** grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale ed anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, riveniente dal mancato versamento di imposte dirette e/o indirette può avere origine riconducibile ai bisogni familiari e ritenersi contratto per soddisfare tali finalità.

Riferimenti normativi: D.P.R.602/73,art. 77; C.C. art. 170;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 23 agosto 2018, n. 20998;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **07-0E-03_CtrBas243-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **GIURISDIZIONE/ATTI IMPUGNABILI**
CODICE **08-0A-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 316 del 20 dicembre 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Processo tributario - Oggetto - Processo di "impugnazione-merito"- Presupposto dell'avviso.

Oggetto del processo tributario, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio che lo caratterizza, non è l'accertamento dell'obbligazione tributaria in quanto tale, da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa (a prescindere, cioè, dalle risultanze dell'atto impugnato). Infatti il processo tributario, come processo c.d. di "impugnazione-merito", non è diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione sul rapporto in funzione sostitutiva. Nel caso di specie, l'atto impugnato è illegittimo, non avendo l'ente legittimazione a riscuotere coattivamente le somme iscritte a ruolo, per inefficacia giuridica del presupposto dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi:

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 12 novembre 2014, n. 24092;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-0A-00_CtrBas316-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **LITISCONSORZIO ED INTERVENTO**
CODICE **08-0E-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione1, sentenza n. 264del 18novembre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Litisconsorzio processuale - Efficacia della notificazione - Atti recettizi e termine per il compimento.

In tema di impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, il litisconsorzio processuale – che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale -, ricorre allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Con riferimento alla questione di merito, la Cassazione ha sancito che ai fini dell'efficacia dell'atto emesso dal notificante, si deve far necessario riferimento al momento della notifica al destinatario solo nel caso in cui oggetto della stessa fossero atti (o negozi) per il cui perfezionamento degli elementi costitutivi era necessario che essi fossero portati a conoscenza del destinatario (c.d. recettizi) ma non in quelli in cui il legislatore prevedesse, ad esempio come nel caso che ci occupa , un termine per il compimento.

Riferimenti normativi: C.P.C., art.331

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza dell'11 febbraio 2020, n. 6821;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-0E-00_CtrBas264-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza

per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**
CODICE **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 80 del 26 marzo 2021. Presidente:
De Luce, Estensore: Palma**

Notificazione cartella - Presunzioni relative - Relata di notifica quale atto pubblico - Querela di falso..

In caso di notificazione della cartella esattoriale ex art. 60 DPR n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario, incombendo sul destinatario dell'atto l'onere di fornire prova contraria circa l'inesistenza di rapporti con il consegnatario. Per tale forma di notifica non è necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario come invece previsto in caso di consegna al portiere o vicino di casa. La relata di notifica ha valore di un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, anche in caso di attività delegata all'agente postale.

Riferimenti normativi: DPR 600/73, art.60

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 5 dicembre 2017, n. 29022; Corte di Cassazione, sentenza del 23 luglio 2003, n. 11452; Corte di Cassazione, sentenza del 6 settembre 2013, n. 20520

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-01-00_CtrBas80-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**
CODICE **08-01-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 114 del 6 maggio 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Vizio di notificazione ed istanza di accertamento con adesione - Acquiescenza - Errata individuazione del rappresentante legale dell'ente - Obbligo di comunicazione.

La presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione consente di ritenere sanato ogni eventuale vizio di notifica dell'atto di accertamento reputato, a causa dell'acquiescenza verificatasi, idoneo a raggiungere lo scopo cui era destinato. Peraltro, ai fini della comunicazione alle persone giuridiche e alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente. Infatti la normativa fiscale pone a carico del contribuente l'obbligo di comunicare, entro il termine di trenta giorni, l'eventuale variazione di elementi che connotano l'attività d'impresa come indicati nella denuncia di inizio attività, pena l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria di ogni variazione.

Riferimenti normativi: L. 633/72, art. 35;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 25 maggio 2009, n. 12039;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-01-00_CtrBas114-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**
CODICE **08-01-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 2, sentenza n. 193 del 4 agosto 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Procedimento di notificazione inesistente - Falsità della firma.

Il procedimento di notificazione relativo all'avviso di accertamento Tarsu è da considerarsi inesistente qualora venga dichiarata dal tribunale la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito dell'atto. Conseguentemente la medesima cartella è da considerarsi nulla in via derivata.

Riferimenti normativi: D.Lgs.546/92,art. 19; C.C. art. 221;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 5 dicembre 2017, n. 29022; Corte di Cassazione, sentenza del 23 luglio 2003, n. 11452; Corte di Cassazione, sentenza del 6 settembre 2013, n. 20520

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-01-00_CtrBas193-02-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**
CODICE **08-01-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 236 del 12 ottobre 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Errata notifica dell'avviso di liquidazione - Prova dello svolgimento di funzioni sociali.

La notifica errata dell'avviso di liquidazione, non alla sede sociale in persona del legale rappresentante, **ex art. 145 cpc** ma alla "madre convivente" presente presso la sede sociale in via occasionale, determina la non debenza delle somme acclarate in cartella in quanto non è stata data prova del fatto che la madre convivente svolgesse funzioni all'interno della società, ad esempio, in base a certificazioni della Camera di commercio o di enti di previdenza.

Riferimenti normativi: C.C. art. 145; L. 212/2000, art.7.

Riferimenti giurisprudenziali:

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-01-00_CtrBas236-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**
CODICE **08-01-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 237 del 13 ottobre 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Palma

Presunzione della qualità di legittimato alla notificazione - Onere della prova- Invio avviso di notificazione.

In tema di regime notificatorio delle cartelle di cui all'**art. 60 del DPR n. 600/73**, è applicabile per analogia il principio secondo cui la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario incumbendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria, ed in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario. Per tale forma di notificazione non è, peraltro, necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, com'è invece previsto in caso di consegna al portiere o vicino di casa.

Riferimenti normativi: D.P.R.600/73,art. 60; D.P.R. 602/73 art. 26;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 2 ottobre 2015, n. 19704;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-01-00_CtrBas237-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **SENTENZA CONTENUTO-PUBBLICAZIONE-NOTIFICAZIONE-COMUNICAZIONE**
CODICE **08-0N-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 292 del 6 dicembre 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Di Florio

Motivazione della sentenza - Rinvio alla decisione condizionante.

In materia tributaria, quando il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in cui siano affrontate questioni legate fra di loro con un vincolo di consequenzialità necessaria, è consentito che la motivazione di una decisione consista in un rinvio alle argomentazioni svolte nell'altra in virtù della considerazione che in tale caso non si ha tanto la motivazione di una sentenza per relationem, cioè mediante rinvio agli argomenti contenuti in un'altra sentenza, ma piuttosto la constatazione che la decisione in un certo senso di una delle controversie comporta necessariamente un'identica conclusione per l'altra. La decisione condizionata, pertanto, potrebbe legittimamente esaurirsi nella mera constatazione della sussistenza del vincolo di pregiudizialità, del tenore della decisione condizionante e delle conseguenze che ne derivano.

Riferimenti normativi: DLgs. 546/92; art. 30, D.P.R. 917/86 art.5

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 4 giugno 2008, n. 14814;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-0N-00_CtrBas292-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **SPESE DI LITE**
CODICE **08-0Q-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 176 del 19 luglio 2021.

Presidente: De Luce, Estensore: Morlino

Spese processuali - Modifica della ripartizione in appello.

In presenza di specifico motivo d'impugnazione, il Giudice ha il potere di modificare il capo della sentenza relativo alle spese processuali, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, qualora riformi, in tutto o in parte, la sentenza in senso più sfavorevole alla parte, dal momento che l'onere delle spese deve essere ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite.

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/73,

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 29 ottobre 2019, n. 27606;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-0Q-00_CtrBas176-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **ESTINZIONE DEL PROCESSO**
CODICE **08-OR-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 160 del 9 luglio 2021. Presidente:

Genovese, Estensore: Genovese

Estinzione del giudizio - Perenzione dell'azione processuale - Efficacia degli atti compiuti.

Secondo quanto previsto dalla disciplina processuale all'estinzione del giudizio non consegue la perenzione dell'azione processuale ma unicamente l'inefficacia degli atti compiuti nel procedimento, salvaguardando le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo in primo grado.

Riferimenti normativi: ,

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 27 giugno 2016, n. 13239;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OR-00_CtrBas160-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **ESTINZIONE DEL PROCESSO**
CODICE **08-OR-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 160 del 9 luglio 2021. Presidente: Genovese, Estensore: Genovese

Estinzione del giudizio - Perenzione dell'azione processuale - Efficacia degli atti compiuti.

Secondo quanto previsto dalla disciplina processuale all'estinzione del giudizio non consegue la perenzione dell'azione processuale ma unicamente l'inefficacia degli atti compiuti nel procedimento, salvaguardando le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo in primo grado.

Riferimenti normativi: ,

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 27 giugno 2016, n. 13239;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-OR-00_CtrBas160-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**
CLASSE **RICORSO PER REVOCAZIONE**
CODICE **08-0U-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 105 del 6 maggio 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Giudizio di revocazione - Motivazione della sentenza d'appello - Accatastamento dell'immobile alberghiero.

In tema di revocazione della sentenza, non può riscontrarsi alcun vizio revocatorio qualora la sentenza della CTR, nella sua base logico-giuridica, bilancia oggettivamente e distingue bene la problematica del giudicato esterno e il merito, ovvero l'accatastamento ex lege dell'immobile come atto e fatto acclarato e decisivo. In tale direzione il complesso alberghiero non può sottrarsi al carico fiscale a favore della collettività di riferimento anche se non operativo per incompletezza delle opere pubbliche.

Riferimenti normativi: C.c., art. 2909

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza n. 19450 del 2020; Corte di Cassazione, sentenza n. 24395 del 2020; Corte di Cassazione, sentenza n. 20113 del 2020.

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **08-0U-00_CtrBas105-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **CONDONI E SANATORIE**
CLASSE **EFFETTI DELL'ADESIONE**
CODICE **09-0F-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 9 del 20 gennaio 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Florio

Legittimo affidamento - Istanza di accertamento con adesione accolta verbalmente

Il legittimo affidamento del contribuente ex art. 10, commi 1 e 2, (Statuto **legge n.212/2000** del Contribuente) costituisce situazione tutelabile se derivante da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione Finanziaria in senso favorevole al contribuente, rilevabile dalla sua condotta, da buona fede del contribuente, dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Non si ravvisano tali elementi nell'istanza di accertamento con adesione "accolta verbalmente"dall'ufficio, a giudizio del ricorrente.

Riferimenti normativi: L. 212/00, art. 10

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, ordinanza del 9 novembre 2011, n. 23309

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **09-0F-00_CtrBas09-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **CONTRIBUTO UNIFICATO**
CLASSE **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**
CODICE **10-0D-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 10 del 20 gennaio 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Florio

Ricorso amministrativo - Contributo unificato e motivi aggiunti - Estensione dell'oggetto del giudizio.

La soccombenza processuale per i ricorsi proposti davanti al TAR ed al Consiglio di Stato si determina con il passaggio in giudicato della sentenza e, per ricorsi, si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Alla luce di quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea, se "il Giudice nazionale accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento del contributo" (**Corte di Giustizia Europea 06.10.2015**). Nel caso di specie, il resistente ha introdotto una domanda nuova attraverso i motivi aggiunti, che sebbene connessa con quella originaria, ne differisce in ordine all'oggetto, ovvero l'annullamento di un altro atto e diverso provvedimento amministrativo, emanato in epoca successiva al primo e idoneo a determinare una rilevante estensione dell'oggetto del giudizio originariamente instaurato.

Riferimenti normativi: DPR 115/02, art. 13

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia Europea, sentenza del 6 ottobre 2015, n. 23309

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **10-0D-00_CtrBas10-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **CONTRIBUTO UNIFICATO**
CLASSE **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**
CODICE **10-0D-00**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione2, sentenza n. 118 del 12 maggio 2021.

Presidente: Autera, Estensore: Buonadonna

Contributo unificato amministrativo - Motivi aggiunti - Esclusione in caso di connessione forte.

In materia di contributo unificato nel processo amministrativo, in caso di presentazione di una nuova domanda relativa a motivi aggiunti, il pagamento di una nuova imposta è dovuto unicamente in caso di connessione "debole"(ovvero semplice, non necessaria) rispetto all'oggetto della domanda principale. In caso di connessione "forte"(ovvero qualificata, necessaria) tra i provvedimenti impugnati, è esclusa l'assoggettabilità dei motivi aggiunti al contributo unificato. In conformità al dettato della Corte di Giustizia Europea, spetta al giudice nazionale accertare che l'oggetto dei motivi aggiunti e della controversia già pendente, siano effettivamente distinti ovvero che il petitum successivo non costituisca un ampliamento considerevole della domanda principale.

Riferimenti normativi: DPR 115/02, art. 13

Riferimenti giurisprudenziali: Consiglio di Stato, sentenza del 14 dicembre 2011, n. 6537;

MASSIMATORE:**Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **10-0D-00_CtrBas118-01-2021_NC-GDG**

Scheda di giurisprudenza
per la massimazione dei provvedimenti giurisdizionali
delle Commissioni Tributarie della Basilicata

TITOLO **CONTRIBUTO UNIFICATO**
CLASSE **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**
CODICE **10-0G-01**

Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1, sentenza n. 154 del 25 giugno 2021.

Presidente: Genovese, Estensore: Di Genio

Contributo unificato nel processo civile - Notificazione presso il domicilio processuale - Inerzia dell'amministrazione.

In materia di debenza del contributo unificato per spese di giustizia nel processo civile, l'invio dell'invito preliminare al pagamento ex **art. 248 DPR n. 115/2002** presso il domicilio personale e non presso quello processuale risulta palesemente lesivo dei principi basilari dello statuto del contribuente, aggravato dal fatto che l'amministrazione non ha dialogato con il contribuente e non ha garantito il flusso leale e determinante di informazioni al cittadino. L'inerzia della pubblica amministrazione si è, peraltro, perpetrata anche in ambito processuale, impedendo di acquisire una copia conforme all'originale ex lege del provvedimento in esame.

Riferimenti normativi: DPR 115/02, art. 248

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sentenza del 27 settembre 2013, n. 22126;

MASSIMATORE: **Nicola Casale – N.C.**

COORDINATORE: **Giuseppe Di Genio – G.D.G.**

NOME FILE **10-0G-01_CtrBas154-01-2021_NC-GDG**